ALLEGATO A) N. REP. ROSSELLA D'AMBROSIO

SOMMARIO

*** PREMESSE**
* **TITOLO I – DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO, MEZZI ED ORGANI**
Art. 1 – denominazione e durata
Art. 2 – sede
Art. 3 – finalità, scopo ed oggetto
Art. 4 – patrimonio
Art. 5 – mezzi di finanziamento
Art. 6 – organi
* **TITOLO II – IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**
Art. 7 – composizione, nomina, durata e sostituzione
Art. 8 – Funzionamento e competenze
* **TITOLO III – IL PRESIDENTE E LA GIUNTA ESECUTIVA**
Art. 9 – nomina, durata e revoca del Presidente
Art. 10 – competenze del Presidente
Art. 11 – sostituzione del Presidente
Art. 12 – Composizione, nomina, durata, revoca della Giunta Esecutiva
Art. 13 – Competenze della Giunta Esecutiva
* T**ITOLO IV – ORGANO DI CONTROLLO**
Art. 14 – nomina
Art. 15 – compiti
Art. 16 – vigilanza sull'attività istituzionale
Art. 17 – poteri di accesso
Art. 18 – partecipazioni, durata e compenso
* **TITOLO V – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**
Art. 19 – regolamentazione interna dell'organizzazione
Art. 20 – il Segretario
* **TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**
Art. 21 – libri obbligatori e scritture contabili
Art. 22 – esercizio finanziario
Art. 23 – bilancio di previsione
Art. 24 – rendiconto
Art. 25 – regolamentazione interna contabile
Art. 26 – cessazione della Fondazione
Art. 27 – norme di rinvio
Art. 28 – modifiche dello Statuto
Art. 29 – Disposizioni finali

STATUTO DELLA FONDAZIONE "CONTI CALEPIO ETS"

PREMESSE

La Fondazione "Conti Calepio" è costituita, in attuazione alla Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1, ed a seguito di depuplicizzazione, dall'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata Opera Pia " Conti Calepio" il cui statuto è stato approvato dalla Regione Lombardia con DGR n.44116 del 9.7.1999 e che trae le proprie origini dalla già "Opera Pia Ospizio Calepio".

L' Opera Pia Ospizio Calepio venne costituita, così come previsto dall' art. 1 dello statuto organico approvato con Regio Decreto 18.12.1904, come segue:
"l'Opera Pia dell'Ospizio Calepio ha la sua sede in Calepio, Provincia di Bergamo, e ha la sua origine dal Conte Trussardo dei Conti Calepio che, con suo testamento olografo 14 marzo 1841, destinava per fondare questo Ospizio quasi l'intera sua sostanza, vincolandola però all'usufrutto a favore della sua moglie Contessa Pirola Luigia Calepio. Questa a sua volta, con testamento olografo 5 luglio 1849 e successivo codicillo 5 ottobre dello stesso anno, in atti del notaio Alberti di Milano, istituiva pure suo erede universale l'Ospizio Calepio medesimo.
In seguito, il Conte Galeazzo, fratello del fondatore, legava all'Ospizio medesimo vari beni posti in Calepio ed adiacenze con il suo testamento 2 marzo 1868, che venivano accettati in appoggio al Decreto Reale 31 agosto 1873. Tale Ospizio venne così aperto fino al novembre 1849 ed a termine delle tavole fondiarie venne amministrato sotto la sorveglianza dell'Ordinario, dalla superiora delle Suore di Carità, che abitavano in detto Ospizio e ne disimpegnavano le relative mansioni sino all'attuazione della Legge 28 giugno 1866 che sopprimeva gli ordini religiosi ed indi la Congregazione di Carità.
Come Opera Pia venne riconosciuta dalla cessata Delegazione Provinciale, con ordinanza 28.4.1852 e tale pure riconfermata dalla deputazione Provinciale di Bergamo nella seduta del 2 giugno 1862.
I poveri aventi diritto alla beneficenza prevista dai legati testamentari, "senza distinzione o preferenza di luogo, meno quella di maggior bisogno" vennero individuati fra quelli della così detta Valle Calepio già luoghi fondati dall'ex cessata famiglia Calepio. I Comuni della Valle Calepio venivano individuati in: Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Calepio, Chiuduno, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Sarnico, Tagliuno, Viadanica, Villongo S. Alessandro, Villongo S. Filastro.

TITOLO I
DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO, MEZZI ED ORGANI

Art. 1 – Denominazione e durata.
È costituita una Fondazione di diritto privato che persegue scopi di utilità sociale denominata **FONDAZIONE "CONTI CALEPIO ETS".**
Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 03.07.2017, n.117, la Fondazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Con la predetta iscrizione, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, deve essere utilizzato l'acronimo "ETS" per definire la pro-

pria appartenenza agli Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/17.

La Fondazione è, ai sensi e per gli effetti di legge, un organismo di diritto privato *"ex Ipab"* derivante dal processo di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, stabilito dal D.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, attuato in regione Lombardia dalla L. R. 13.01.2003, n. 1.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede.

La Fondazione ha sede legale in Via Conti Calepio, n. 22, Castelli Calepio (BG) con facoltà di provvedere all'istituzione di sedi secondarie.

Art. 3 – Finalità, scopo ed oggetto.

La Fondazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, nell'esercizio delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5, c. 1, lett. a), b) e c), del D.lgs 03.07.2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie.

La Fondazione, salvaguardando le espresse volontà dei fondatori contenute nelle tavole di istituzione e statutarie, opera nelle seguenti aree specifiche di intervento:

a) area delle vecchie e nuove povertà, attraverso la prevenzione del degrado della vita familiare e relazionale mediante il supporto alla risoluzione dei problemi

b) area dell'handicap fisico, psichico e sensoriale, attraverso

b.1) supporto socio assistenziale e sanitario in forma residenziale e semiresidenziale dei soggetti con gravi o gravissime limitazioni dell'autonomia funzionale in forma temporanea o permanente;

b.2) trattamento delle emergenze con un'unità di offerta in grado di soddisfare alloggio, vitto e tutela di fatto determinata da eventi eccezionali e di breve durata di soggetti con limitazioni dell'autonomia funzionale.

La programmazione e la realizzazione delle iniziative devono essere radicate nel territorio dell'area socio-sanitaria e assistenziale di competenza, privilegiando l'utenza dei Comuni della Valle Calepio e comunque di quelli interessati all'originario lascito. Gli interventi sono realizzati raccogliendo il contributo delle forze sociali del territorio.

La Fondazione, in considerazione della esigenza di mantenere attuale e vivo il rapporto con i Comuni dell'originario interesse del lascito nella Val Calepio nel suo insieme e nell'ambito delle proprie strutture, promuove iniziative di tipo culturale e sociale, con un contributo economico calmierato a copertura delle spese di gestione e manutenzione dei beni.

In particolare, la struttura in cui ha sede la fondazione è

destinata ad accogliere le predette iniziative che possono essere realizzate direttamente dalla Fondazione o da questa in collaborazione con altre.
La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.
La Fondazione, inoltre, può:
a) stabilire forme di raccordo, sottoscrivere accordi di programma, contratti e convenzioni e collaborare con soggetti, pubblici e privati, anche per favorire la gestione associata di servizi e presidi;
b) valorizzare l'opera del volontariato;
c) promuovere, mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi, la tutela della salute e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.
La Fondazione può mettere in atto tutti i negozi ed atti giuridici funzionali e necessari per l'esercizio delle attività di interesse generale in cui opera.
Con il solo scopo del perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione può svolgere attività secondarie che siano strumentali alle attività di interesse generale sopra elencate, secondo criteri e limiti fissati dalla legge. Nei limiti sopra indicati l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione, nella volontà di assolvere agli obblighi testamentari all'origine dell'istituzione dell'Opera Pia Ospizio Calepio, provvede a devolvere un'oblazione di Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) annuo nell'arcipresbiteriale di Calepio, per far celebrare ogni anno, un ufficio funebre per l'anniversario dei giorni 20 marzo e 5 ottobre, inoltre venti messe a suffragio delle anime dei Coniugi testatori, delle quali almeno una nel periodo estivo presso il Centro Disabili.

Art. 4 – Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili.
Il patrimonio può essere incrementato con:
- acquisti di beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio delle attività di interesse generale;
- lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio mobiliare ed immobiliare destinato all'esercizio delle attività di interesse generale, garantendone la continuità strutturale e fun-

zionale secondo le norme ed i regolamenti da osservare per lo svolgimento delle medesime, in particolare per il mantenimento degli accreditamenti.

Art. 5 – Mezzi di finanziamento.

La Fondazione ritrae i mezzi necessari per l'esercizio della propria attività:

a) dal reddito del patrimonio mobiliare od immobiliare;

b) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

c) da rette e tariffe versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogati dalla Fondazione;

d) introiti derivanti dalle iniziative culturali e ricreative provenienti dall'uso del castello e aree di proprietà;

e) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Non è ammessa la loro distribuzione in qualsivoglia forma, diretta od indiretta, a organi della Fondazione, dipendenti e soggetti terzi.

Per distribuzione indiretta, vietata dal presente articolo, si intendono le fattispecie indicate dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 – Organi.

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente, legale rappresentante della Fondazione;
- il Vice Presidente
- la Giunta esecutiva;
- l'Organo di controllo.

TITOLO II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 – Composizione, nomina, durata e sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici consiglieri. La nomina dei consiglieri è attribuita ai Comuni della Valle Calepio e precisamente:

COMUNE DI ADRARA S. MARTINO	n. 1 (uno) Consigliere
COMUNE DI ADRARA S. ROCCO	n. 1 (uno) Consigliere
COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	n. 2 (due) Consiglieri
COMUNE DI CHIUDUNO	n. 1 (uno) Consigliere
COMUNE DI CREDARO	n. 1 (uno) Consigliere
COMUNE DI FORESTO SPARSO	n. 1 (uno) Consigliere
COMUNE DI GANDOSSO	n. 1 (uno) Consigliere
COMUNE DI SARNICO	n. 1 (uno) Consigliere
COMUNE DI VIADANICA	n. 1 (uno) Consigliere
COMUNE DI VILLONGO	n. 2 (due) Consiglieri

La nomina dei Consiglieri da parte dei Comuni si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi manda-

to fiduciario con rappresentanza, escludendo, pertanto, qualsiasi forma di controllo esercitabile sulla Fondazione dai Comuni stessi.
I Comuni devono procedere alla nomina preferibilmente mediante criteri che tengano conto della professionalità, competenza ed esperienza negli ambiti cui è rivolta l'attività della Fondazione.
Le procedure per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per la sua rinnovazione debbono essere attivate almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del consiglio in carica. Entro tale termine, il Presidente richiede alle amministrazioni comunali di procedere alla designazione di loro spettanza. Le amministrazioni comunali provvedono nel termine di 30 (trenta) giorni anteriori alla scadenza del Consiglio di Amministrazione alle nomine di competenza.
Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente e la data della deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione costituisce termine iniziale della durata in carica.
Qualora le amministrazioni comunali, previa sollecitazione del Presidente uscente decorsi i termini sopra indicati, non provvedano alle nomine, il Presidente ne dà comunicazione alla Autorità di Controllo (Agenzia di Tutela della Salute, ATS) che provvede alle diffide di legge.
Quando non siano stati nominati tutti i nuovi amministratori, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione ha ugualmente luogo ove ne siano stati nominati almeno sette. In tal caso, e sino all'integrazione con tutti i componenti mancanti del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di Presidente di cui ai successivi articoli sono svolte dal Presidente uscente. In tale circostanza le attribuzioni della Giunta esecutiva sono svolte dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dalla data di insediamento, con possibilità di rinnovo.
I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è accertata e dichiarata dal Consiglio di Amministrazione stesso con proprio atto deliberativo.
In caso di decadenza, morte o dimissioni di uno o di alcuni consiglieri, ne viene data comunicazione al Comune che ne abbia originariamente provveduto a nomina affinché provveda alla surroga.
I Consiglieri nominati in surroga restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade ed i Comuni provvedono alla rinnovazione completa del Consiglio.
Le cariche in seno al Consiglio di Amministrazione sono gratuite; spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente connesse all'espletamento dell'incarico.

Art. 8 – Funzionamento e competenze

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente oppure quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni si svolgono di regola presso la sede della Fondazione. In caso di indisponibilità della sede, le riunioni possono essere svolte in altra sede situata nel territorio di uno dei Comuni con potere di nomina di un Consigliere.

Le riunioni sono indette mediante avviso spedito a tutti i membri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni lavorativi prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie, intendendosi per tali quelle richieste per questioni sopravvenute, urgenti ed inderogabili.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno se la relativa deliberazione è approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Salve le diverse maggioranze previste nel presente statuto(articolO 28 che l'unanimità), il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, la proposta si considera respinta.

Il verbalizzante del Consiglio di Amministrazione è il Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, da persona nominata a maggioranza dei componenti presenti alla seduta. Il Segretario provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate.

Ogni Consigliere può fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Annuale di Esercizio e del Bilancio di Previsione, nei termini previsti dalla normativa vigente e del presente statuto.

Inoltre, il Consiglio si riunisce per deliberare sulle seguenti materie:

- nomina, che deve avvenire nella prima riunione, del Presidente e della Giunta esecutiva;
- revisione e/o modifica dello statuto;
- alienazione e/o acquisto di beni patrimoniali immobili o mobili registrati;
- atti che riguardino la dotazione patrimoniale;
- approvazione contratti o convenzioni passive a carattere pluriennale;
- adozione ed approvazione dei regolamenti esecutivi;
- nomina, su proposta del Presidente, del Segretario;
- nomina Organo di Controllo;

- Scioglimento della Fondazione.

TITOLO III
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 9 – Nomina, durata e revoca del Presidente.

Il Presidente, legale rappresentante della Fondazione, viene eletto a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in funzione al rapporto fiduciario che determina la nomina del Presidente, può revocare la nomina stessa e ciò sulla base di documentate inadempienze del medesimo alle deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, per palesi violazioni alle norme di legge, per violazione dei principi di buona, corretta, diligente amministrazione. Tale determinazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione, con motivato provvedimento, approvato con la maggioranza assoluta dei componenti e con votazione segreta.

L'istanza di revoca deve essere presentata almeno da cinque consiglieri di Amministrazione con formale richiesta contenente tutte le motivate ragioni della richiesta stessa.

Art. 10 – Competenze del Presidente.

Al Presidente, oltre alla rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, spetta:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva;

d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;

e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;

g) sviluppare ogni iniziativa utile di relazione con istituzioni pubbliche e private; associazioni di volontariato e dell'utenza, nonché ogni altra espressione organizzativa operante nei settori in cui opera la Fondazione;

h) adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento che reputa necessario nell'interesse della Fondazione sottoponendolo alla successiva ratifica della Giunta Esecutiva nella seduta immediatamente successiva e comunque entro trenta giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

La carica di Presidente è gratuita; spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente connesse all'espletamento dell'incarico.

Art. 11 – Sostituzione del Presidente.

Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente nominato con le stesse modalità

del Presidente.

Art. 12 – Composizione, nomina, durata e revoca della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno quattro membri che fanno parte, oltre al Presidente, della Giunta Esecutiva. Fra i Consiglieri nominati nella giunta esecutiva il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente. L'elezione deve avvenire con la presenza della maggioranza assoluta del Consiglieri.

Per la durata e la revoca della Giunta Esecutiva si applicano le stesse norme previste dallo Statuto riguardanti il Presidente.

Per le riunioni della Giunta Esecutiva si applicano le stesse norme previste dallo statuto riguardanti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Competenze della Giunta Esecutiva.

Alla Giunta Esecutiva spetta l'ordinaria amministrazione, fatte salve le materie espressamente attribuite al Consiglio di Amministrazione, e vigila sul suo regolare funzionamento.

In particolare, la Giunta deve:

- predisporre gli atti di amministrazione da sottoporre per competenza alla approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- determinare la misura delle rette per l'erogazione dei servizi dell'Ente;
- adottare ogni provvedimento relativo al personale sia dipendente che convenzionato, compresi assunzioni e licenziamenti, nonchè conferire incarichi professionali;
- approvare contratti e convenzioni passive a carattere annuale e le convenzioni attive di ogni genere;
- deliberare in genere su tutti gli atti che in qualsiasi modo interessino l'istituzione al fine di un buon e regolare funzionamento;
- autorizzare il Presidente a stare in giudizio in tutte le cause instaurate da terzi o dalla Fondazione stessa.

La Giunta Esecutiva delibera con la maggioranza dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva, nell'iter di approvazione del Bilancio annuale provvede a trasmettere al Consiglio di Amministrazione un apposito provvedimento nel quale si definiscono le proposte in ordine alle previsioni ed ai rendiconti dell'attività amministrativa del periodo.

Le cariche in seno alla Giunta esecutiva sono gratuite.

TITOLO IV
ORGANO DI CONTROLLO

Art. 14 – Nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione; è monocratico ed è scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

Art. 15 – Compiti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora la Fondazione abbia adottato il Modello organizzativo, assumendo la funzione di Organismo di Vigilanza monocratico, o di presidente del medesimo, nel caso in cui, per decisione del Consiglio di Amministrazione, sia collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque attribuire la funzione di organismo di vigilanza, monocratico o collegiale, a persone diverse dall'organo di controllo. In tal caso, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a trasmettere all'Organo di Controllo ogni documento redatto in ottemperanza al modello organizzativo adottato.

L'Organo di Controllo vigila, altresì, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti, rende il parere sul bilancio di previsione e la relazione sul rendiconto annuale.

Art. 16– vigilanza sull'attività istituzionale.

L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo all'effettivo esercizio delle attività istituzionali, alla secondarietà e strumentalità delle eventuali attività diverse esercitate.

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/17.

Art. 17 – Poteri di accesso.

L'Organo di Controllo può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Presidente, alla Giunta esecutiva ed al Segretario notizie sull'andamento della gestione, su specifiche operazioni e determinati affari.

Art. 18 – Partecipazioni, durata e compenso.

L'Organo di Controllo può partecipare, con facoltà di richiedere spiegazioni, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine gli è comunicato l'ordine del giorno nei tempi e con le modalità previste dall'art. 8.

L'Organo di Controllo accede con cadenza almeno trimestrale presso gli uffici della Fondazione per l'espletamento delle verifiche contabili e gestionali propedeutiche e necessarie ai fini dell'art. 15, nonché per l'attività di vigilanza di cui all'art. 16.

L'Organo di Controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato fino ad un massimo di tre mandati.

All'Organo di Controllo è corrisposto un congruo compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 19 – Regolamentazione interna dell'organizzazione.

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con apposite norme regolamentari.

Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture della Fondazione sono regolati da atti esecutivi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti sono fissati e disciplinati, nel rispetto delle norme in materia di lavoro, con apposite norme ed atti regolamentari, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – Il Segretario.

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente e la Giunta Esecutiva nella gestione ordinaria della Fondazione e nello sviluppo delle attività. Esercita poteri di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

Il rapporto di lavoro del Segretario è regolato da un contratto di diritto privato avente durata di quattro anni e la carica può essere coperta più volte e senza interruzioni.

Il mandato conferito al Segretario può essere revocato in presenza di reiterate inadempienze, la revoca è disposta dal Consiglio di Amministrazione.

La carica non è compatibile con quella di Consigliere della Fondazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, salva contraria volontà espressa dalla maggioranza dei consiglieri.

Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione e mancata ricostituzione dello stesso, il Segretario svolge le funzioni di ordinaria amministrazione strettamente necessarie per il normale funzionamento dell'organizzazione col fine di garantire la continuità dei servizi svolti in conformità allo Statuto.

A seguito della sua ricostituzione, il Consiglio di Amministrazione procede alla ratifica dell'operato svolto dal Segretario con potere di revoca delle obbligazioni non ancora assunte da parte della Fondazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 – libri obbligatori e scritture contabili.

La Fondazione deve tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del Codice Civile, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice Civile, nonché della normativa fiscale stabilita per gli Enti del Terzo Settore.
La Fondazione deve, inoltre, tenere:
a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;
c) il libro delle verifiche periodiche di ispezione e controllo contabile, amministrativo e gestionale dell'Organo di Controllo.
I libri sono tenuti a cura dei rispettivi organi e i relativi verbali sono firmati dai medesimi e, relativamente ai libri di cui alle precedenti lettere a) e b), controfirmati dal Segretario.

Art. 22 – Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 – Bilancio di previsione.

Il Consiglio di Amministrazione deve adottare il bilancio di previsione annuale entro il 30 novembre dell'anno precedente.
In sede di approvazione del bilancio di previsione il Presidente relaziona e illustri l'attività che l'amministrazione intende svolgere nel nuovo esercizio.

Art 24 – Rendiconto.

La Fondazione è obbligata alla formazione del rendiconto di esercizio annuale. Il rendiconto è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e deve essere redatto in conformità alle disposizioni di legge previste per gli Enti del Terzo Settore per quanto concerne i criteri di redazione, la modulistica e gli obblighi di pubblicazione.
Il rendiconto annuale deve essere accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti.
La Fondazione è altresì tenuta alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 25 – Regolamentazione interna contabile.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni dipendenti, sono disciplinati con norme regolamentari di dettaglio, che tengono conto delle necessità gestionali, o con provvedimenti speciali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 – Cessazione della Fondazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per motivi fondati credesse di dover sciogliere la Fondazione, nomina un liquidatore, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa, ai sensi dell'art. 27 del codice civile.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo decisione del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione non vincolante dei Comuni con potere di nomina dei consiglieri.

Art. 27 – Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile, nonché del D.Lgs 03/07/2017 n.117.

Art. 28 – Modifiche dello Statuto.

Per la modifica dello Statuto, è richiesta la deliberazione a maggioranza dei consiglieri in carica. Per le delibere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio occorre la deliberazione unanime di tutti i consiglieri in carica.

Art. 29 – Disposizioni finali.

Il Consiglio di Amministrazione adegua al presente Statuto i propri Regolamenti interni.

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs 117/17 (RUNTS), la Fondazione aggiunge alla propria denominazione l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore).

La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto delle Tavole fondative e nel ricordo dei fondatori.